LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XIII

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

PRESENTATA DAL DEPUTATO CASTELLI AVOLIO

Seduta del 28 gennaio 1955

Onorevoli Colleghi! — La Costituzione consente, all'articolo 72, che i disegni di legge possano essere non soltanto esaminati, ma approvati definitivamente in Commissione: ha stabilito, però, all'ultimo comma del citato articolo 72, che « la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi ».

Ciascuna delle due Camere, nell'adottare il proprio Regolamento interno, ha ribadito il precetto costituzionale della competenza esclusiva dell'Assemblea per le materie suindicate. Senonché, mentre l'articolo 26 del Regolamento del Senato della Repubblica riproduce il medesimo elenco di materie di cui all'articolo 72 della Costituzione, l'articolo 40 del Regolamento della Camera dei Deputati aggiunge al medesimo elenco « i progetti in materia tributaria ». Durante la discussione, infatti, delle modifiche al Regolamento della Camera, l'onorevole De Vita, nella tornata del 10 febbraio 1949, propose di aggiungere la materia tributaria a quelle di esclusiva competenza dell'Assemblea, affinché il « cittadino, leggendo la mattina la Gazzetta Ufficiale, non trovi improvvisamente una legge di carattere tributario che lo riguarda, senza che abbia avuto notizia della discussione parlamentare », e perché in tale materia « il corpo elettorale ha diritto di conoscere l'atteggiamento dei singoli deputati e dei singoli Gruppi ».

L'Assemblea, nonostante le contrarie argomentazioni degli onorevoli Ambrosini e Dominedò ed alcune precisazioni del Presidente Gronchi, approvò l'emendamento aggiuntivo De Vita.

Ma l'esperienza di questi anni di lavoro legislativo ha dimostrato l'inopportunità di tale aggiunta. Infatti, mentre nessuna questione è sorta nei riguardi di leggi fondamentali o particolari aventi per unico oggetto la materia tributaria, un certo turbamento dei lavori delle Commissioni parlamentari si è avuto ogni qualvolta nel testo di progetti di legge riguardanti argomenti diversi (recentissimo è il caso delle provvidenze per il Salernitano) era inserita, fra le altre, una disposizione di carattere tributario, in genere concernente agevolazioni fiscali. Si poteva in questi casi procedere in sede legislativa o si doveva interpretare ortodossamente la norma regolamentare?

La Presidenza della Camera, per non pregiudicare il suo programma tendente ad un sempre maggiore snellimento del lavoro legislativo, si è dichiarata favorevole all'interpretazione meno rigorosa, ammettendo, nei casi considerati, la possibilità di procedere in sede legislativa. Ciò anche perché la letterale dizione « progetti in materia tributaria » induce

LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a ritenere tali solo quelli che abbiano per esclusivo contenuto la materia medesima, e non anche quelli che contengano, per incidens, norme di ordine fiscale.

Appare, comunque, ormai necessario il ritorno alla completa ortodossia costituzionale e

cioè alla applicazione pura e semplice della Costituzione, riproducendo testualmente nell'articolo 40 del Regolamento le disposizioni contenute nell'articolo 72 della Costituzione medesima. A tale fine si ispira la presente proposta di modificazione del Regolamento.

TESTO DELLA PROPOSTA

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 40, ultimo comma, sopprimere le parole: « nonché ai progetti in materia tributaria ».